



UNIONE MONTANA AGORDINA

GIUNTA

Verbale di deliberazione n. 82

OGGETTO: APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. TRIENNIO 2024/2026- PIANO OCCUPAZIONALE 2024

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Novembre alle ore 07:35, in videoconferenza, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali dell'Unione Montana Agordina e di riunioni approvato con delibera di Consiglio numero 13 del 14 maggio 2020, si è riunita la Giunta.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
FRENA PAOLO	X	
GRONES LEANDRO	X	
DE TONI DANILO	X	
LUCHETTA FABIO FERDINANDO	X	
SOCCOL FERNANDO	X	

Il Segretario Giacomo D'Ancona assiste alla seduta, collegato telematicamente in audio e video; tale collegamento gli consente di accertare i presenti alla seduta, come appena sopra elencati.

Il Presidente Paolo Frena, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE l'art. 39, 1° comma della l. 449/1997 e s.m.i. prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, la norma di cui sopra è stata recepita dal D.L.vo 267/2000 all'art. 91 e ribadita dall'art. 6 commi 1 e 4 del D.L. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che, ai commi 4 e 4-bis, dispone che:

c.4. "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale."

c.4-bis. (Comma inserito dall'art. 35, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) "Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti";

VISTO l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che dispone: "le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTO l'atto con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato in data 08/05/2018 le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la deliberazione n.3 del 23 gennaio 2023 con la quale veniva approvato il programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2023/2025 ed il piano occupazionale per il 2023 nonché approvata la dotazione organica dell'Ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, suddiviso in posti occupati e vacanti classificati per categoria;

DATO ATTO:

- che un dipendente dell'Area amministrativo-contabile ha dato le dimissioni a far data dal 31.12.2021;
- che in data 31.05.2022 un dipendente del Servizio tributi per raggiunti limiti di età è entrata in stato di quiescenza;
- che durante il 2022 sono state assunte altre n. 2 unità di personale;

CONSIDERATO pertanto che l'ente non ha ad oggi la possibilità di assumere ulteriori unità di personale;

RITENUTO pertanto di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale 2024, 2025 e 2026 che tenga conto delle esigenze organizzative dell'ente;

CONSIDERATA la possibilità di modificare ulteriormente in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

VISTO il comma 11, del D.L. 2 marzo 2013, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli stessi enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558;

CONSIDERATO che con riferimento al limite prescritto dall'articolo 1, comma 562, ultimo periodo, della legge n. 296/2006, la Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione in data 11 novembre 2010, n. 52, ha ritenuto l'espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma imitatrice non ancora coperte dalla data di riferimento;

CONSIDERATO CHE.

- nell'anno 2008 la spesa di personale al lordo degli oneri riflessi e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, è stata accertata nell'ammontare di € 630.449,30;
- la spesa per il personale nell'anno 2023, non è superiore al corrispondente ammontare nell'anno 2008;
- sono stati rispettati i tempi medi di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.
- le procedure programmate con il presente provvedimento verranno attivate nel triennio previa verifica dell'osservanza del disposto di cui all'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

ATTESO CHE ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. *“le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;

DATO ATTO CHE questo Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 267/2000;

PRESO ATTO CHE, ai sensi delle disposizioni di seguito richiamate, non possono procedere ad assunzioni gli enti che - non hanno adottato l'atto ricognitivo degli eventuali esuberi prescritto dall'art. 16 legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011) di modifica dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'articolo 30, del D.Lgs 165/2001, come riscritto a seguito dell'adozione del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L.114/2014, il quale prevede la cosiddetta mobilità volontaria: ovvero il passaggio su base volontaria, mediante cessione del contratto di lavoro da una amministrazione ad un'altra, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e a seguito di procedura selettiva su base di criteri e requisiti preventivamente fissati; in tal caso la procedura si spiega in un passaggio volontario a domanda del dipendente, tanto all'interno dello stesso comparto quanto fra comparti diversi e non riguarda , dunque, dipendenti collocati in situazione di disponibilità;

VISTA in proposito la deliberazione della Corte dei Conti del Veneto – sez. regionale di controllo – n.162/2013/PAR;

ATTESO CHE le eventuali procedure concorsuali, potranno essere attivate ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, inserito dall'art. 7, comma 1, della Legge 16.01.2003 n. 3 decorsi due mesi dalla comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 dello stesso Decreto Legislativo al fine

dell'assegnazione eventuale di personale collocato in disponibilità e, nel caso di esito negativo della procedura di cui all'art. 34 – bis anzi citato;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'art.1, comma 424 e comma 425;

VISTO l'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 così come modificato dalle successive disposizioni da ultime gli artt. 3, comma 9, lett. b), e 11, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale"; - omissis -.Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

VISTO l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che l' Organo di revisione contabile rilasci il parere in materia di programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

DATO ATTO che il fabbisogno del personale verrà inserito nella Nota di aggiornamento del DUP 2024-2026 a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO pertanto che la concreta attuazione di quanto previsto nel presente piano è subordinata al rilascio del parere favorevole, reso dall'Organo di revisione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO lo Statuto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Segretario sulla regolarità tecnica e della Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari sulla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1 - DI DARE ATTO CHE la dotazione organica dell'Ente risulta come riportato dal seguente prospetto:

N°	PROFILO	Categoria di accesso	Coperto/Vacante Ruolo/Incarico
----	---------	----------------------	--------------------------------

1	Segretario		
1	Istrutt. Direttivo Servizi Amministrativi	D 1	Vacante
1	Istrutt. Direttivo Econom/Finanziario	D 1	Coperto/ruolo
2	Istrutt. Direttivo Servizi Tecnici	D 1	Coperto/ruolo
1	Istruttore Direttivo Tributi	D 1	Coperto/ruolo
1	Istrutt. Servizio Econom/Finanziario	C 1	Coperto/ruolo
1	Istrutt. Servizio Informatico	C 1	Coperto/ruolo
1	Istrutt. Servizi Tecnici	C 1	Coperto/ruolo
1	Istrutt. Ufficio Personale	C 1	Coperto/ruolo
2	Istrutt. Ufficio Tributi	C 1	Coperto/ruolo
1	Esecutore Servizi Amministrativi	B 3	Coperto/ruolo
1	Esecutore Ufficio Tributi	B 3	Coperto/ruolo

2 - DI DARE ATTO che l'attuale consistenza della pianta Organica risulta coerente con la programmazione del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione.

3 - DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al presente atto, qualora si verificano nuove esigenze o muti il quadro normativo di riferimento, tenendo conto anche delle deleghe delle funzioni obbligatorie da parte di Comuni facenti parte di questa Unione Montana;

4- CHE il fabbisogno di personale oggetto di questa delibera sarà inserito nella nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 a farne parte integrante e sostanziale e che sarà oggetto di rilascio del parere del revisore;

5 - Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. TRIENNIO 2024/2026- PIANO OCCUPAZIONALE 2024

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Paolo Frena

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario
F.to Giacomo D'Ancona

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)